

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 130 del 06/06/2014 - rif. PREC 284/13/S

Parere di Precontenzioso n. 130 del 06/06/2014 - rif. PREC 284/13/S d.lgs 163/06 Articoli 38, 7 - Codici 38.1.2, 38.1.3, 7.1

art. 38 (primo comma, lett. h) del Codice - esclusione per falsa dichiarazione in altra procedura di gara - presupposti. art. 38 (primo comma, lett. f) del Codice - esclusione per pregresso inadempimento in altro appalto - presupposti- L'esclusione dalla singola gara non può comportare in via automatica l'iscrizione nel casellario informatico e la conseguente esclusione dalle gare successive, in quanto il sistema sanzionatorio che fa capo all'Autorità deriva dal combinato disposto del comma 1-ter e del comma 1, lett. h) dell'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006, ed è caratterizzato da un doppio binario: l'esclusione dalla singola gara è comminata dalla stazione appaltante sul presupposto oggettivamente rilevante di una qualsivoglia falsa dichiarazione resa dall'operatore economico nella stessa gara, mentre l'esclusione da altre e successive gare è comminata dall'Autorità, per la durata massima di un anno, al termine di un procedimento in cui si accerti che l'operatore economico abbia reso la dichiarazione falsa con dolo o colpa grave. La falsa o reticente dichiarazione in sede di offerta (che determina la sanzione dell'iscrizione annuale al casellario dell'Autorità) non può essere assimilata alla grave inadempienza commessa nell'esecuzione dell'appalto, prevista dall'art. 38, primo comma, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 che costituisce autonomo motivo di esclusione, sulla base di valutazione discrezionale dell'amministrazione procedente.